

(N. 2190-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1952

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951:

Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;

Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;

Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso;

Protocollo relativo ai gruppi di studi per l'Unione doganale europea.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato di Cooperazione economica europea con deliberazione 12 settembre 1947 decise la creazione del « Gruppo di studi per l'unione doganale europea », affinché fossero esaminati i problemi relativi alla realizzazione di una unione doganale in Europa.

Gli studi del detto ente sono stati indirizzati a raggiungere innanzitutto un comune linguaggio in materia doganale, ad uno scopo quindi di carattere prevalentemente tecnico ed all'uopo è stata elaborata una nomenclatura doganale destinata a diventare comune, con voci (posizioni principali) e con sottovoci (sotto posizioni); sono state elaborate altresì delle norme da divenire comuni circa la determinazione del valore imponibile delle merci soggette a dogana.

Dagli studi così compiuti hanno avuto origine i seguenti atti internazionali firmati l'11 gennaio 1951 a Bruxelles:

Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

Convenzione sul valore in dogana;

Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale;

Protocollo relativo al gruppo di studi per l'unione doganale europea.

Circa la prima Convenzione è da rammentare che il problema di una uniforme nomenclatura doganale si era già presentato alla Società delle Nazioni, ma si rimase nel campo degli studi, e la nomenclatura allora elaborata andò a finire negli archivi. Oggi gli studi compiuti a Bruxelles sono stati vivificati con la Convenzione di cui sopra. In virtù della medesima ciascuna delle Parti Contraenti è tenuta a conformare la propria tariffa alla nomenclatura adottata con la detta Convenzione, fissata nel relativo allegato, nomenclatura che si compone di 1095 posizioni principali, oltre le sottoposizioni. Per altro mentre le posizioni principali hanno carattere obbligatorio, donde l'assoluto impegno degli Stati firmatari di uniformarsi ad esse nelle rispettive legislazioni, è riconosciuta ai medesimi libertà di creare all'interno di ciascuna posizione principale tutte le sottoposizioni, o sottovoci che ritengano necessarie (articolo 2).

È stabilito espressamente che l'adozione di una Comune nomenclatura non importa alcun obbligo circa il tasso del diritto di dogana che ciascun Stato contraente intenda imporre (articolo 7). Egualmente essa non impedisce di mantenere le condizioni tariffarie già accordate, nè pregiudica la possibilità di concederne nuove.

La seconda Convenzione concerne le norme per la determinazione del valore imponibile delle merci assoggettate a dogana.

Dette norme vanno sotto il nome di « Definizione del valore in dogana » e sono fissate nei tre articoli dell'allegato I, a cui seguono altre norme a scopo interpretativo delle precedenti, che perciò vanno sotto il nome di « Note interpretative della definizione del valore in dogana ».

In virtù della Convenzione le Parti Contraenti sono obbligate ad inserire nella loro legislazione nazionale le norme dei tre articoli della « definizione del valore in dogana »; allo incontro non sono obbligatorie le norme interpretative poichè le Parti Contraenti possono adottare soltanto quelle che ritengono necessarie; non solo ma possono anche aggiungere norme esplicative complementari, per meglio precisare la portata della « Definizione » e possono rendere nella loro legislazione il testo della « Definizione » stessa nella forma giuridica più idonea per la sua efficacia (articoli 2, 3 e 4).

All'obbligo dell'adozione delle norme generali fissate con i tre articoli dell'allegato I (definizione del valore in dogana) che si riferiscono al prezzo realizzabile in condizioni di libera concorrenza, si fa eccezione per i prodotti farmaceutici e per i prodotti di profumeria, toletta e cosmetici in quanto gli Stati Contraenti abbiano determinato per essi un prezzo ufficiale, come avviene in Italia, prezzo che è quello da tener presente per la imposizione del diritto di dogana.

La terza convenzione, a differenza delle prime due aventi carattere tecnico, è a carattere costituzionale-statutario, poichè prevede la creazione di un Consiglio di Cooperazione in materia di tecnica doganale, detto Consiglio di Cooperazione doganale.

Alcuni dei compiti del Consiglio sono in stretta connessione con le due precedenti

Convenzioni di cui si è finora parlato, dovendo esso istituire un « Comitato della nomenclatura » e un « Comitato del valore », principalmente per assicurare l'osservanza delle Convenzioni medesime (art. 6).

Ma i compiti del Consiglio di cooperazione doganale sono più vasti, poichè tendono alla elaborazione di progetti di altre Convenzioni per il progresso della tecnica doganale e della legislazione relativa, così come si propongono la conciliazione di controversie in materia doganale, e in genere l'armonizzazione dei regimi doganali (art. 3).

Membri del Consiglio sono gli Stati contraenti ed ognuno ha un voto nel Consiglio.

Organi del Consiglio sono il Comitato tecnico permanente e il Segretario generale.

Gli Stati membri hanno diritto di inviare i loro rappresentanti ed esperti oltre che in seno al Consiglio, anche in seno al Comitato tecnico permanente nonchè ai Comitati speciali suddetti per la nomenclatura e per il valore.

Il Consiglio ha personalità giuridica e gode della capacità, nonchè di privilegi e di immunità all'uopo determinati nell'allegato, sulla falsa riga della Convenzione generale sui privilegi e immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite.

Il Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'unione doganale europea, ultimo degli Atti internazionali suindicati, stabilisce che le spese relative a detto ente debbano portarsi sul bilancio del Consiglio a far data dal 1° gennaio 1951; ma è anche prevista l'ipotesi di ritardo dell'entrata in vigore della Convenzione

relativa alla istituzione del Consiglio, nel qual caso i Governi firmatari si impegnano a prendere subito le disposizioni necessarie per ripartirsi le spese del Gruppo studi sempre a datare dal 1° gennaio 1951, onde sollevare il governo belga dal detto onere finanziario.

L'Italia ha attivamente partecipato alla elaborazione e messa a punto sia della nomenclatura, sia della definizione del valore in dogana; anzi la nostra tariffa è stata elaborata sulla base della nomenclatura di Bruxelles 1949, di cui la nomenclatura 1950, oggetto della Convenzione omonima, è una edizione contratta, riducendo le posizioni principali da 1.360 a 1.095. L'adeguamento pertanto della nostra tariffa a quest'ultima nomenclatura non richiederà molti spostamenti allorchè la convenzione entrerà in vigore.

Eguualmente l'articolo 17 delle disposizioni preliminari alla nostra tariffa è ispirata ai principi essenziali della definizione del valore imponibile elaborata a Bruxelles.

I vantaggi che presentano le convenzioni in parola — come ritiene anche col suo parere la 9^a Commissione permanente — sembrano evidenti. Si tratta infatti di facilitare gli arbitraggi per le operazioni commerciali, di facilitare le negoziazioni tariffarie, di permettere la comparatività delle statistiche del commercio estero, in una parola di facilitare lo sviluppo del commercio internazionale.

Il disegno di legge per la ratifica delle ripetute Convenzioni merita pertanto l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951:

Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;

Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;

Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso;

Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione delle Convenzioni suddette, valutato per l'esercizio 1951-52 in lire 6.000.000, si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per il detto esercizio.

Il Ministro del Tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.